



**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEI COMUNI CILENTANI**

POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Versione 1.0



Approvato dal C.d.A.
In data 18/04/2018

INDICE

PREMESSA	3
1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI.....	5
2. I SOGGETTI RILEVANTI	5
3. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	7
4. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	10
5. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	12
6. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
7. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	14
8. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	15
9. ALLEGATI.....	15

PREMESSA

La “*Markets in Financial Instruments Directive II*” è la Direttiva n. 65 approvata dal Parlamento europeo nel 2014 (di seguito “MiFID II”) che, dal 3 gennaio 2018 ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento.

Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che data la gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente è aumentata la possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta. Qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l’impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

La normativa MiFID II dispone che le imprese di investimento, nel valutare l’ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell’attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un’applicazione diretta del “criterio di proporzionalità”, in base al quale le imprese di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separazione organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse infatti, ai fini dell’attuazione di un’efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle

potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

La Banca, in quanto impresa di investimento, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca pertanto con il presente documento provvede a:

- **individuare**, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare **un conflitto di interesse** che possa ledere gli interessi di uno o più clienti
- **definire** le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire **i conflitti di interesse**
- **identificare le informazioni da fornire ai clienti**, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela e nella *Policy* sugli Incentivi, nella *Policy* di Product governance e Consulenza e nella *Policy* per le Operazioni Personali, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono ufficializzati e resi disponibili a tutto il personale della Banca ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite i consueti canali di comunicazione.

La sintesi della presente *Policy* è recepita nel documento "Informativa precontrattuale", che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse. Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta.

Inoltre, ogni qualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia, consegnando ad esempio la presente *Policy*.

2. I SOGGETTI RILEVANTI

Per quanto attiene i servizi di investimento e/o accessori prestati, nella Banca sono individuati quali “soggetti rilevanti”:

- i. i componenti degli organi aziendali¹, i soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i consulenti finanziari abilitato all’offerta fuori sede;
- ii. i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte della stessa Banca;
- iii. le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte della Banca stessa.

La Banca individua nell’allegato 2 alla presente Policy, quali soggetti rilevanti le seguenti figure:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i componenti della Direzione Generale;
- i dipendenti che sono nominativamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale alla prestazione delle attività e servizi di investimento ed accessori;

¹ Si intende per “organi aziendali” il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale.

3. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- **a)** realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- **b)** siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- **c)** abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- **d)** svolgano la medesima attività del cliente;
- **e)** ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Più specificatamente la disciplina degli incentivi viene elaborata dalla Banca mediante adozione di apposita *Policy*.

Nella mappatura operata la Banca tiene conto del Sistema di appartenenza, cioè del Sistema del Credito Cooperativo, della struttura del medesimo e delle attività svolte.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b. tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

I “**servizi e attività di investimento**” considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Ricezione e trasmissione di ordini;
- 2 Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- 3 Negoziazione per conto proprio;
- 4 Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- 5 Servizio di consulenza in materia di investimenti.

I “**servizi accessori**” considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- 2 Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- 3 Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento;

- 4 Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
- 5 Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10) della medesima direttiva, se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori;

La Banca individua, inoltre, l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario
- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario
- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati.

Gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento da ovvero a Terzi, sono disciplinati e gestiti dalla Banca mediante adozione della *Policy sugli incentivi*.

La negoziazione per conto proprio, per il portafoglio istituzionale (proprietary trading), di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, ancorché finanziati o partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo o Sistema non è rilevata come un conflitto di interesse.

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;

- di società con cui la Banca ha rapporti di affari (partecipazioni in altre società);
- delle società facenti parte del Gruppo Bancario Iccrea;
- delle società con cui la Banca ha accordi di collocamento/distribuzione;
- collocate sulla base di un impegno irrevocabile.

Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento “rilevante” quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al “gruppo economico” di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.

I conflitti di interesse rilevati dalla Banca sono censiti all’interno del registro dei conflitti di interesse e nell’allegato 1 “*Mappatura dei conflitti di interesse*” della presente *policy*.

È cura della Funzione Compliance adeguare l’elenco sopra esposto sulla base delle attività che la banca effettivamente svolge/ intende svolgere; inoltre, dovrà dare evidenza delle specifiche fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero emergere nell’adempimento di tali attività adeguando la “*Mappatura dei conflitti di interesse*” esemplificativa riportata nell’Allegato 1

4. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, viene considerata la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a. soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

- b. soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c. procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente (Regolamento d'Istituto e Regolamento Processo Finanza, Ordini di servizio attinenti);
- d. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e. procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel documento relativo alla "Policy sulla *strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*", alla quale si rimanda per ogni dettaglio;
- f. un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (Codice Etico e *Policy Operazioni Personali*);
- g. soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- h. misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o servizio accessorio;
- i. misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Banca** attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;

- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario, la Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari, che non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti.

La Banca fornisce una descrizione delle misure di gestione che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela.

Si rinvia al dettaglio fornito *nell'Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse*, nel quale sono evidenziati i conflitti e le misure di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse. La Banca nell'individuazione delle modalità di gestione dei conflitti di interesse tiene conto che l'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse della Banca.

5. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca fornisce una sintesi della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e una descrizione generica dei potenziali conflitti di interesse all'interno dell'Informativa precontrattuale, consegnata preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento, alla clientela o potenziale clientela.

Inoltre, la Banca provvede a comunicare chiaramente alla clientela i casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Al fine di fornire la comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse che non risultano efficacemente gestiti, la Banca alimenta all'interno della procedura il registro dei conflitti di interesse (di cui al paragrafo 6 del presente documento). La Banca provvede a mappare all'interno del suddetto registro anche tutte le informazioni da inserire nella comunicazione da fornire alla clientela nel documento "allegato con le informazioni sui costi, gli eventuali incentivi e conflitti di interesse". In particolare le informazioni che la "disclosure" deve includere sono:

1. la natura generale del conflitto;
2. le fonti dei conflitti di interesse;
3. i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
4. le azioni intraprese per attenuare i rischi.

La comunicazione deve inoltre indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La funzione Compliance identifica all'interno della "Mappatura dei conflitti di interesse", di cui all'allegato 1 del presente documento le tipologie di conflitto per le quali occorre dare adeguata informativa alla clientela.

È cura della funzione Compliance compilare il registro dei conflitti di interesse e la mappatura dei conflitti allegata al presente documento sulla base dei servizi di investimento e/o servizi accessori per i quali rileva conflitti di interesse e per cui occorre fornire al cliente un'informativa di dettaglio poiché ritiene che le misure organizzative poste in essere non siano sufficienti per assicurare che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

6. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Alla luce di quanto previsto dall'Art. 35 del Regolamento Delegato 2017/565, che prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'intermediario, per i quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito un registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La Banca assicura la corretta gestione e l'aggiornamento tempestivo del registro dei conflitti attraverso:

- l'attribuzione della responsabilità della tenuta del registro alla Funzione Compliance, che provvede alla sua verifica con cadenza almeno **annuale**;
- la formalizzazione di efficaci procedure organizzative che definiscono le modalità di comunicazione tra la Funzione Compliance e le unità organizzative aziendali

preposte all'erogazione dei servizi finanziari, ovvero in possesso di informazioni privilegiate, che possono dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti.

La Funzione Compliance nell'aggiornare la mappatura dei conflitti, assicura che le nuove fattispecie vengano debitamente riportate nel **registro dei conflitti** tramite la procedura dell'applicativo di Front End.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. All'interno della procedura per la gestione del registro dei conflitti di interesse la Banca alimenta le seguenti sezioni:

1. Servizi di investimento in potenziale conflitto;
2. Descrizione del potenziale conflitto di interesse;
3. Descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
4. Descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
5. Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione;
6. Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione;
7. Indicazione della necessità di dare disclosure del conflitto alla clientela;
8. Ente emittente.

7. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente Policy e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.

8. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In ambito europeo:

- Direttiva 2014/65/UE “*Markets in Financial Instruments Directive*” approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

In ambito nazionale:

- Articolo 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Articoli 92 PARTE III – Conflitti di interesse - del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia e Consob adottato ai sensi dell’art.5, comma s-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 in attuazione dell’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 58/1998.

9. ALLEGATI

Allegato 1 - **Mappatura dei conflitti di interesse**



BCCComuni Cilentani
Policy Conflitti di Inter

Allegato 2 - **Elenco dei soggetti rilevanti**



Allegato 2 Elenco
dei soggetti rilevanti